

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240. TIPOLOGIA A), CODICE: UNIVDA/SEP/03/2013.

### **Art. 1 - Oggetto**

E' indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica tra progetti di ricerca corredati da titoli e pubblicazioni, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività scientifica afferente al

- **settore concorsuale: 13/D4**

#### **METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE**

*Il candidato dovrà produrre nell'apposito schema allegato un progetto di ricerca da svolgere in 12 mesi nell'area di Matematica Applicata e nell'ambito delle finalità descritte all'art. 2.*

*Durata: 12 mesi*

La competente struttura di afferenza è individuata nel Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche.

### **Art. 2 – Descrizione dell'attività di ricerca – Call for applications and research topics.**

1. Descrizione del profilo del candidato e dei contenuti della ricerca:

*L'assegnista di ricerca dovrà essere un ricercatore che abbia già conseguito un dottorato di ricerca o Ph.D. in matematica o matematica applicata. Potranno essere considerati anche candidati con titolo in finance o economics, se provvisti di un adeguato background quantitativo. Il profilo del candidato di successo sarà corredato da pubblicazioni nell'area del concorso e da un adeguato profilo di ricerca, certificato da almeno due lettere di presentazione.*

*La proposta di ricerca, corredata di una adeguata descrizione dello stato dell'arte della disciplina e della bibliografia di riferimento, dovrà concentrarsi sullo studio dei problemi di ottimizzazione set-valued ambientati in conlinear spaces, secondo l'approccio recentemente introdotto da A. Hamel, A. Lhone e F. Heyde. Saranno valutati positivamente progetti che affrontino il tema della derivabilità delle funzioni studiate in questo approccio, le possibili applicazioni alle disequazioni variazionali e le ricadute sull'ottimizzazione vettoriale.*

*Il candidato di successo dovrà dimostrare, nella descrizione del progetto, la conoscenza anche delle possibili applicazioni della set-optimization all'economia ed alla finanza. Saranno valutate positivamente anche proposte di ricerca in questi campi.*

---

2. Parole chiave:

*Set-optimization, variational inequalities, vector optimization, generalized convexity, abstract convexity, risk measures.*

---

3. Obiettivi attesi:

*Il candidato dovrà indicare gli obiettivi attesi dall'attività di ricerca, precisando il numero di pubblicazioni e la loro possibile collocazione editoriale.*

---

### **Art. 3 - Requisiti**

1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso del diploma di dottorato e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca relative ai programmi indicati nel precedente articolo 2.
2. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno inviare insieme alla domanda di partecipazione anche i titoli di studio tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve inoltre essere accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente o equivalente il candidato dovrà allegare la relativa documentazione. In caso contrario il candidato dovrà presentare richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 2001. I candidati che produrranno copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio saranno ammessi sotto condizione alla procedura selettiva. La dichiarazione di equivalenza dovrà essere prodotta dal candidato improrogabilmente prima dell'adozione del decreto finale di approvazione degli atti della procedura in oggetto.  
Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, il candidato può contattare l'ufficio ministeriale competente:  
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)  
Direzione Generale per l'Università - Uff. IX  
P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma  
tel. +39-06-97727450  
fax Uff. IX: +39-06-9772.7242.  
<http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenza-dottorato-estero>
3. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 sono inoltre richieste:
  - a) idoneità fisica a svolgere l'attività prevista;
  - b) (per i cittadini italiani) obblighi di leva assolti o militesente.
4. Non possono prendere parte alla presente selezione:
  - a) i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore generale o Direttore amministrativo, o un componente del Consiglio dell'Università.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

### **Art. 4 – Domanda e termine**

1. Le domande di ammissione alla selezione, in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato sul sito web [www.univda.it](http://www.univda.it) – sezione bandi, avvisi e appalti sul sito MIUR e sul sito dell’Unione Europea a ciò appositamente dedicati), devono pervenire presso la Direzione Generale di Ateneo, Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00), Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta (I), improrogabilmente, anche se inoltrate a mezzo posta, **entro le ore 12.00 del giorno lunedì 26 agosto 2013**. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura “**Selezione per Assegno di ricerca: UNIVDA/SEP/03/2013**”.
2. È ammesso anche l’inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata ([protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it)) come previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nella domanda, redatta secondo l’apposito modulo in italiano o inglese, il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:
  - a) il codice dell’assegno
  - b) il settore concorsuale;
  - c) il possesso del diploma di dottore di ricerca (o Ph.D.), nonché la data di conseguimento e l’Università sede amministrativa del corso. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo italiano;
  - d) la cittadinanza posseduta;
  - e) l’idoneità fisica alla collaborazione;
  - f) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
  - g) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
  - h) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
  - i) di essere a conoscenza che il conferimento dell’assegno non è compatibile con le posizioni di cui all’art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d’Ateneo e dalla normativa vigente.
4. L’Università non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all’Università oltre il termine di cui sopra.
6. Ogni candidato deve allegare alla domanda:
  - a. il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante oltre all’indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell’accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con, in calce la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.lgs. 196/2003.
  - b. almeno due lettere di presentazione di studiosi nell’area di pertinenza del progetto;
  - c. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in possesso;
  - d. un progetto di ricerca attinente all’attività descritta all’art. 2 del presente bando in italiano o in inglese, redatto secondo lo schema allegato;
  - e. dichiarazione di assenza di parentela e affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero

con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. I candidati dovranno dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.
8. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
9. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
10. Il curriculum, l'elenco delle pubblicazioni, il progetto di ricerca e la dichiarazione inerente l'assenza di parentela o di affinità devono essere consegnati o spediti per posta unitamente alla domanda, entro il termine e all'indirizzo sopra indicati, a pena di inammissibilità. E' comunque ammesso l'invio mediante posta certificata.
11. L'Università si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
12. Non saranno altresì prese in considerazione le domande non corredate dal progetto di ricerca, redatto secondo lo schema allegato al presente bando.
13. I candidati sono ammessi alla selezione previa adozione di apposito decreto del Direttore della struttura, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### **Art. 5 – Commissione esaminatrice**

I candidati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore della Struttura su proposta della Struttura di afferenza interessata.

La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art. 6 – Procedura di selezione**

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione del progetto di ricerca, redatto secondo lo schema allegato al presente bando e reperibile nelle pagine web del sito di Ateneo ([www.univda.it](http://www.univda.it) – sezione bandi, avvisi e appalti), integrato dai titoli scientifico-professionali degli aspiranti, dal *curriculum vitae et studiorum* e dalla produzione scientifica.
2. Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.
3. Nel caso in cui, a conclusione della selezione, due o più candidati ottengano pari punteggio è preferito il più giovane di età.

#### **Art. 7 – Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria**

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi, in osservanza al vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca:
  - a. **40 punti per il progetto di ricerca presentato dai candidati**, così ripartiti:
    - fino a 20 punti per l'attinenza del progetto con i temi indicati all'art. 2;
    - fino a 15 punti per l'innovatività della ricerca proposta rispetto allo stato dell'arte e per gli obiettivi attesi;
    - fino a 5 punti per la completezza della bibliografia suggerita.
  - b. **60 punti per i titoli**, così ripartiti:
    - fino a 20 punti per il titolo di dottore di ricerca;
    - fino a 20 punti per le pubblicazioni scientifiche;
    - fino a 20 punti per il curriculum, le lettere di presentazione e gli altri titoli, eventualmente prodotti dal candidato.
2. Sono ammessi alla valutazione dei titoli solo i candidati che abbiano ottenuto almeno 21 punti nella valutazione del progetto di ricerca;
3. Per ottenere l'inserimento nella graduatoria, il candidato deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
4. Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, la Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun progetto ed a ciascun candidato e formerà la graduatoria.
5. Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del Direttore della Struttura interessata.
6. Tale graduatoria sarà resa pubblica sul sito web [www.univda.it](http://www.univda.it) – sezione bandi, avvisi e appalti, nonché pubblicata all'Albo online.
7. La graduatoria può essere utilizzata secondo l'ordine in cui è formulata, in caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei termini comunicati dalla struttura dell'assegnatario o di cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca.

#### **Art. 8 – Documenti da presentare e conferimento dell'assegno di ricerca**

1. Il candidato vincitore riceverà apposita comunicazione con l'indicazione del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di ricerca.
2. Il candidato vincitore della selezione dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione attestante luogo e data di nascita;
  - b. certificato medico attestante l'idoneità fisica all'attività di ricerca;
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, come disciplinate dall'art.9 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste";
  - d. (per i cittadini italiani) codice fiscale;
  - e. (eventualmente) autocertificazione attestante la situazione relativa all'adempimento degli obblighi militari (qualora il bando preveda, tra i requisiti di ammissione, gli obblighi di leva assolti o militesente);

Verrà disposta l'esclusione dei candidati che non presenteranno nel termine richiesto dall'Ateneo i predetti documenti.
3. L'inizio dell'attività di ricerca è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Università si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.

5. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.
6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del D.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.
7. In tal caso l'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta nel precedente comma.

#### **Art. 9 – Attività del titolare dell'assegno**

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, di cui al seguente articolo 16.
2. Al titolare di assegno saranno forniti dalla struttura i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
3. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### **Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza**

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca è disciplinato dalla alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 11 - Importo dell'assegno di ricerca e disposizioni fiscali previdenziali e assicurative applicabili**

L'importo dell'assegno di ricerca, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è di **euro 19.367,00** (diciannovemilatrecentosessantasette/00) lordi annui.

L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.

All'assegno di ricerca si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### **Art. 12 – Stipula del contratto**

1. L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
2. A tal fine, il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall'Università e, comunque, entro trenta giorni dal Decreto di approvazione degli atti della relativa procedura pubblica. Il contratto è siglato, in via

provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno.

3. Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato, non si presenti per la sottoscrizione del contratto o non assuma servizio nel termine contrattualmente stabilito, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati.

### **Art. 13 - Risoluzione**

1. Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera della Struttura di afferenza, su proposta motivata del responsabile scientifico. La delibera della Struttura è trasmessa al Senato accademico e al Direttore generale.
3. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
  - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 9;
  - d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza al termine di ogni anno di contratto, nel caso di assegni pluriennali.

### **Art. 14 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, può essere effettuato previa autorizzazione della Struttura di afferenza e a condizione che l'attività:
  - a) sia, in relazione all'impegno richiesto, compatibile con lo svolgimento del programma scientifico dell'assegno;
  - b) non comporti conflitti di interessi con l'attività svolta dall'assegnista;
  - c) non rechi pregiudizio all'Ateneo.
4. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti a carattere socio-assistenziale-culturale, senza scopo di lucro, possono espletare tale attività previa autorizzazione della struttura di afferenza, valutata la compatibilità con i compiti dell'attività di ricerca.

### **Art 15 – Diritti e doveri dell'assegnista di ricerca**

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca presentato in sede di candidatura, sotto la direzione e nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal Responsabile scientifico di cui al successivo art. 16.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non essere meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usu-

fruire dei servizi a disposizione dei Ricercatori secondo le vigenti disposizioni di Ateneo. Nel caso in cui l'attività di ricerca debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile scientifico e comunicata alla Direzione generale.

4. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo.
5. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta. Nella relazione il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.
6. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a due anni nell'arco di un triennio, presso un'università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.
7. Gli assegnisti non possono svolgere compiti di docenza e sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca.
8. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni interne di Ateneo.

#### **Art. 16 – Responsabile scientifico ed attività di controllo**

1. La Struttura alla quale afferisce l'assegnista individua un docente di ruolo di I o di II fascia o un ricercatore di ruolo, definito Responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.
2. Il Responsabile scientifico, in particolare, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, coordina le attività dell'assegnista nel rispetto dello specifico programma di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile scientifico. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
4. La relazione di cui al precedente art. 15, comma 5, corredata del giudizio del Responsabile Scientifico sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della Struttura di afferenza.
5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della Struttura di afferenza, sentito il titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della Struttura di afferenza.
6. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.
7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal Responsabile Scientifico o dal Consiglio della Struttura di afferenza. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

### **Art. 17 – Ritiro dei titoli**

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Università entro tre mesi dall'approvazione degli atti della selezione. Trascorso tale termine l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Valle d'Aosta per le finalità di gestione della selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui predetto Decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università.
6. Il Responsabile del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta nella persona del Magnifico Rettore.

### **Art. 19 – Ulteriori informazioni**

1. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web di Ateneo all'indirizzo [www.univda.it](http://www.univda.it) e presso l'Ufficio Segreteria Amministrativa Dipartimenti, Strada Cappuccini 2/A, Aosta (Dott.ssa Paola Santoro, tel. 0165.306733, mail [dipartimento-SEP@univda.it](mailto:dipartimento-SEP@univda.it)).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. m. e i.: Dott.ssa Paola Santoro, Segreteria Amministrativa Dipartimenti (tel. 0165.306733 – mail [dipartimento-SEP@univda.it](mailto:dipartimento-SEP@univda.it)).

### **Art. 20 – Disposizioni finali**

1. L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al testo vigente del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste".

Il Direttore del Dipartimento di  
Scienze economiche e politiche  
Prof.ssa Chiara Mauri